

**STATUTO DEL
FONDO PENSIONE A
CONTRIBUZIONE DEFINITA DEL
GRUPPO INTESA SANPAOLO**

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL “FONDO”

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

Art. 2 - Forma giuridica

Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL “FONDO” E MODALITA’ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Art. 5 - Destinatari

~~Art. 5 bis – Mobilità infragruppo~~

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazioni

Art. 13 bis - Prestazioni accessorie

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL “FONDO”

Art. 14 - Organi del “Fondo”

Art. 15 – Assemblea degli iscritti **dei delegati** – Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 – Assemblea degli iscritti **dei delegati** – Attribuzioni

Art. 17 – Assemblea degli iscritti **dei delegati** – Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 – Presidente

Art. 23 – Responsabile del “Fondo”

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 bis - Nomina dei componenti degli organi collegiali in via transitoria

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

Art. 27 bis – Banca Depositaria

Art. 28 - Conflitti di interesse

Art. 29 - Gestione amministrativa

Art. 30 - Sistema di contabilità

Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 32 - Modalità di adesione

Art. 33 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 34 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 35 - Modifica dello Statuto

Art. 36 – **Trasferimento collettivo** - Cause di scioglimento del “Fondo” e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 37 - Rinvio

PARTE I
IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL "FONDO"

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito il "Fondo Pensione ~~per il Personale Dipendente della Banca di Trento e Bolzano~~" **a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo**", di seguito denominato "Fondo", in attuazione dell'accordo stipulato in data 29 ottobre 1985 tra la **già** Banca di Trento e Bolzano, **confluita il 20 luglio 2015 in Intesa Sanpaolo**, e le Organizzazioni Sindacali (di seguito denominati "Fonti istitutive") **e del successivo accordo 5 agosto 2015 che ne ha esteso il perimetro all'intero Gruppo Intesa Sanpaolo.**

2. Il "Fondo", già istituito al 15 novembre 1992, data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992 n. 421, è costituito per una durata indeterminata, avendo riguardo agli scopi previdenziali che ne costituiscono l'esclusiva ragione d'essere, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. ~~35~~ **36.**

3. Il "Fondo" ha sede in Trento presso ~~la direzione della Banca di Trento e Bolzano~~ **Intesa Sanpaolo**, in seguito denominata per brevità "Banca".

Art. 2 - Forma giuridica

1. **In attesa dell'avvio della procedura per il riconoscimento della personalità giuridica**, il "Fondo" ~~ha~~ **mantiene** la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con numero di iscrizione 1222.

Art. 3 – Scopo

1. Il "Fondo" ha come fine esclusivo l'attuazione, a favore **degli aderenti** ~~del personale dipendente della Banca di Trento e Bolzano, ovvero passato alle dipendenze di altra società del Gruppo, secondo quanto previsto all'art. 5-bis,~~ e loro aventi causa - di trattamenti previdenziali aggiuntivi delle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché di altre forme previdenziali previste e ad esso affidate da leggi, contratti e/o accordi nazionali o aziendali di categoria, ivi comprese forme assicurative contro i rischi di morte e invalidità. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il "Fondo" non ha scopo di lucro.

PARTE II
CARATTERISTICHE DEL "FONDO"
E
MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il "Fondo" è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del "Fondo" è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari

1. L'adesione al "Fondo" è volontaria.

~~2. Sono iscritti al "Fondo" i dipendenti in organico presso la BANCA:~~

~~a) che alla data del 30.11.85 abbiano dichiarato la propria adesione;~~

~~b) che siano stati assunti in pianta stabile successivamente al 30.11.85 e fino al 28.4.93;~~

~~c) che, assunti in pianta stabile dopo il 28.4.93, abbiano dato la loro adesione individuale al "Fondo" ed abbiano superato il periodo di prova;~~

~~d) che abbiano aderito attraverso il conferimento tacito del TFR.~~

2. Il "Fondo" ha per destinatari:

a) i lavoratori che sono dipendenti delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo aventi sede in Italia, nonché delle Fondazioni Bancarie da cui siano originate Società del Gruppo che detengano partecipazioni nel Gruppo medesimo e delle società/enti strumentali delle stesse;

b) i dipendenti di Società che hanno fatto parte del Gruppo Intesa Sanpaolo o dei Gruppi che lo hanno costituito, per i quali sono state sottoscritte dalle Fonti istitutive intese finalizzate alla conservazione dell'iscrizione al momento dell'uscita dal Gruppo;

c) tutti coloro che mantengono volontariamente l'iscrizione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile a condizione che possano far valere, alla data di pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore del "Fondo";

d) i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti, a fronte di espressa richiesta degli interessati di attivare una posizione previdenziale presso il "Fondo".

3. L'adesione al "Fondo" può avvenire anche solo attraverso conferimento tacito od esplicito del TFR.

Art. 5 bis — Mobilità infragruppo

~~Sono parimenti iscritti al "Fondo" i dipendenti, già in organico presso la Banca che, a seguito di operazioni di trasferimento di ramo d'azienda o di cessione individuale del contratto ai sensi degli artt.1406 e segg. del cod. civ., si trovino alle dipendenze di altra società facente parte del Gruppo creditizio cui appartenga la Banca di Trento e Bolzano.~~

Art. 6 – Scelte di investimento

1. "Fondo" è **strutturato secondo una gestione multicomparto, in comparti differenziati per profilo di rischio e di rendimento in modo tale da assicurare agli iscritti un'adeguata possibilità di scelta e gestisce continua a gestire** l'attività attraverso la stipula dei contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V, previsti dal D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

2. La Nota informativa descrive le caratteristiche delle convenzioni **e dei comparti ed i diversi profili di rischio e rendimento.**

~~2. L'osservanza delle disposizioni dell'articolo 8, comma 9, del Decreto, relativo al conferimento tacito del TFR, viene garantita dalla gestione assicurativa, come previsto dai relativi contratti.~~

3. E' inoltre previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente.

~~3. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere.~~

4. Nella fase transitoria il "Fondo" gestisce il patrimonio secondo le linee già adottate dagli iscritti nell'ambito dei comparti di provenienza.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al "Fondo" comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo:

a1) direttamente a carico dell'aderente

i. - in percentuale dei contributi versati comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore e contribuzioni volontarie

a2) indirettamente a carico dell'aderente

ii. - in percentuale del montante annualmente maturato

b) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie: premio per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso morte ed invalidità permanente calcolato applicando i tassi forniti dalle Compagnie di Assicurazione.

2. Le percentuali relative alle spese di cui al comma precedente sono riportate nella Nota informativa. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. Il Consiglio di Amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal "Fondo", e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

PARTE III
CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del "Fondo" può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, ~~della Banca~~ **della azienda datore di lavoro** e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle ~~Fonti~~ **Fonti istitutive o dalle Delegazioni di Gruppo** in misura percentuale **o in cifra fissa** secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al "Fondo", ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al "Fondo" realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al "Fondo", è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle Fonti Istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al "Fondo". E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- ~~7. Le contribuzioni al "Fondo" verranno versate dal Datore di lavoro (anche nelle ipotesi previste dall'art. 5 bis) e dagli Iscritti nelle misure previste dalle Fonti Collettive di pertinenza.~~
- ~~8.~~ **7.** La risoluzione del rapporto di lavoro determina a tutti gli effetti la cessazione dell'obbligo di contribuzione a carico della ~~Banca~~ **datore di lavoro**. Le assenze dal servizio senza retribuzione, che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro, non provocano l'interruzione della partecipazione al "Fondo", ma sospendono l'obbligo dei versamenti al "Fondo" da parte della ~~Banca~~ **datore di lavoro**. In tale caso gli interessati dovranno comunque provvedere al versamento dei contributi relativi alla componente assicurativa.
9. **8.** E' facoltà dei dipendenti Iscritti di effettuare versamenti supplementari al ""Fondo"".
- ~~10.~~ **9.** La qualifica di Iscritto e i conseguenti obblighi di contribuzione permangono sino al pensionamento per vecchiaia o anzianità previsto nel regime obbligatorio (INPS), oppure sino al prepensionamento nei termini previsti nell'accordo nazionale riguardante il "Fondo" di sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a, e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene ~~rivalutata~~ **implementata** in base al rendimento della gestione assicurativa **dei comparti**.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del ~~comma 7~~ **comma 2, lettera c)** dell'art. ~~8~~ **5**, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il "Fondo" stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. Il "Fondo" può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al "Fondo", può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al "Fondo".

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al "Fondo" prima del pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione

dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il "Fondo", anche in assenza di contribuzione.

3. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione al "FONDO", per morte dell'iscritto prima dell'accesso alle prestazioni, il "FONDO" provvederà a liquidare le spettanze ai soggetti nel seguente ordine:

a) come da disposizioni dell'art.10 comma 3 ter del D.Lgs. 124/93 al coniuge ovvero ai figli ovvero, se già viventi a carico dell'iscritto, ai genitori

b) in mancanza dei soggetti indicati al punto a) del presente articolo, ai soggetti nominativamente indicati dall'iscritto

c) in mancanza dei soggetti indicati ai punti a) e b) del presente articolo a tutti gli altri soggetti previsti dall'asse ereditario

d) in mancanza dei soggetti indicati ai punti a), b) , c) del presente articolo, le spettanze verranno acquisite dal "FONDO".

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il "Fondo" provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il "Fondo" ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al "Fondo".

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

1. Il "Fondo" prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza: una assicurazione sulla vita contro il rischio di morte per qualsiasi causa, attraverso l'erogazione del capitale previsto nell'apposita polizza convenzione per gli aventi causa; una assicurazione contro il rischio di invalidità totale e permanente derivante all'iscritto da qualsiasi causa, attraverso l'erogazione del capitale o relativa rendita a favore dell'iscritto.

2. L'adesione alle suddette prestazioni consegue all'iscrizione al "Fondo" secondo le modalità previste dalle fonti istitutive.

3. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

PARTE IV
PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL "FONDO"

Art. 14 – Organi del "Fondo"

1. Sono organi del "Fondo":
 - l'Assemblea degli iscritti **dei Delegati**
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Collegio dei Sindaci.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 26 bis, essi sono disciplinati come appresso.

Art. 15 – ~~Assemblea degli Iscritti~~ dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. **L'Assemblea è formata da cinquanta componenti, di seguito denominati Delegati, dei quali venticinque in rappresentanza dei lavoratori e venticinque in rappresentanza di Intesa Sanpaolo e delle Società del Gruppo.**
2. **Nell'~~L'~~Assemblea ~~degli iscritti~~ dei Delegati la componente in rappresentanza dei lavoratori è composta da coloro fra gli iscritti che risultano eletti secondo il Regolamento Elettorale definito dalle Fonti Istitutive. Essa delibera secondo le regole e sui punti di cui appresso ~~tutti gli iscritti al Fondo~~ e viene interpellata nei casi previsti dal presente Statuto.**
3. **I Delegati restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.**
4. **Quando, nel corso del mandato, qualcuno dei Delegati viene a cessare per qualunque motivo, se trattasi di componente nominato da Intesa Sanpaolo anche per le Società del Gruppo, questa provvederà entro trenta giorni dalla notifica del Consiglio alla sua sostituzione, se trattasi di componente eletto dagli iscritti si applicherà quanto previsto nel Regolamento Elettorale.**

Art. 16 – ~~Assemblea degli Iscritti~~ dei Delegati – Attribuzioni

1. **L'Assemblea degli Iscritti dei Delegati:**
 - ~~elegge i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci per la quota di spettanza degli Iscritti;~~
 - **approva il bilancio consuntivo e quello preventivo**
 - delibera su ogni altra materia o argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 17 – Assemblea degli iscritti dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. Le assemblee **dei Delegati** vengono indette dal Consiglio di Amministrazione; esse possono svolgersi anche in forma referendaria.

~~Le votazioni si effettuano anche tramite corrispondenza, garantendo la segretezza del voto; in questo caso: l'iscritto non può delegare il proprio diritto di voto~~

~~Il relativo avviso deve essere spedito personalmente a ciascun iscritto almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea e deve indicare gli argomenti su cui esprimere il voto e la data entro la quale il voto deve essere espresso.~~

~~Si ritengono inoltre valide le votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali allorché pervengano tanti voti che rappresentino almeno il 50% più uno degli iscritti aventi diritto al voto.~~

~~Ogni altra materia ed argomento si ritiene approvato solo con il voto favorevole di almeno due terzi degli iscritti aventi diritto al voto, o altre maggioranze previste dal presente Statuto.~~

~~Nel caso in cui le votazioni dell'assemblea degli iscritti si svolgano per corrispondenza, il Consiglio di Amministrazione nomina di volta in volta un Comitato che può essere composto anche da non iscritti, il quale deve sovrintendere alle operazioni di spoglio, rilevarne i risultati e comunicarli al Consiglio di Amministrazione stesso.~~

2. Il relativo avviso deve essere spedito personalmente a ciascun Delegato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con la indicazione degli elementi all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea dei Delegati è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina tra i presenti un Segretario, per la redazione del verbale della riunione.

4. L'Assemblea ordinaria dei Delegati è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a parteciparvi, fermo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

5. L'Assemblea straordinaria dei Delegati è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto a parteciparvi, fermo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati, tanto ordinaria che straordinaria, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo quanto diversamente previsto dal presente Statuto.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il "Fondo" è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito "pariteticamente" da **8 venti** componenti di cui ~~quattro~~ **dieci** eletti dall'Assemblea degli Iscritti in rappresentanza dei lavoratori ~~tra gli iscritti al "Fondo" in attività di servizio e quattro~~ **dieci** nominati in rappresentanza della Banca **di Intesa Sanpaolo e delle Società del Gruppo**.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità previste nel Regolamento Elettorale.
3. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
5. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili **nei limiti di tre mandati complessivi consecutivi**.
6. Le cariche a Consigliere non sono retribuibili.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Quando, nel corso del mandato, qualcuno dei Consiglieri viene a cessare per qualunque motivo, se trattasi di **componente** ~~membro~~ nominato **da Intesa Sanpaolo anche per le Società del Gruppo** dalla Banca, questa provvederà entro trenta giorni dalla notifica del Consiglio alla sua **sostituzione** ~~surregazione~~, se trattasi di **componente** ~~membro~~ eletto dagli iscritti **si applicherà quanto previsto nel Regolamento Elettorale**. ~~gli subentrerà colui che nella votazione aveva raccolto il maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto.~~
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, si dovrà procedere a nuove elezioni e/o a nuove nomine.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, **si dovrà procedere d'urgenza a nuove elezioni e/o nuove nomine** ~~deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte~~

del. **In tale evenienza il** Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. L'assenza ingiustificata ad almeno 2 sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione nell'arco di tempo di almeno 6 mesi, costituisce per i Consiglieri causa di decadenza.

6. L'assenza, anche se giustificata, protratta ininterrottamente per più di dodici mesi, costituisce causa di decadenza.

~~7. Per i membri eletti tra gli Iscritti al "Fondo" in attività di servizio costituisce causa di decadenza dalla carica di Consigliere la cessazione della qualifica di dipendente della Banca. Qualora tale cessazione avvenga per pensionamento, gli ex dipendenti della Banca possono continuare nella carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.~~

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Il Consiglio provvede alla gestione del "Fondo" con tutti i poteri consentiti dalla legge, dal presente Statuto, e dall'accordo sindacale istitutivo del "Fondo" stesso **e dagli accordi sindacali sottoscritti dalle Fonti Istitutive.**

2. In particolare spetta al Consiglio:

- a) dare esecuzione a quanto deliberato circa l'impiego e la destinazione dei proventi del "Fondo" nell'ambito di quanto previsto nell'Accordo Istitutivo del "Fondo" e/o sue successive modificazioni **nonché dagli accordi sindacali sottoscritti dalle Fonti Istitutive del "Fondo" stesso;**
- b) predisporre, sentita la relazione del collegio Sindacale, il bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla sua chiusura, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea **dei Delegati;**
- c) regolamentare la propria attività avendo presente i fini di mutualità del "FONDO" nei limiti e termini stabiliti dallo Statuto stesso;
- d) il Consiglio di Amministrazione cura tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

~~3. Il Consiglio provvede alla nomina di un Segretario che può anche non essere membro del Consiglio stesso.~~

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e non oltre tre mesi fra una riunione e quella successiva, nonché tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo e quando ciò venga richiesto da almeno due dei suoi componenti.

2. La convocazione sarà effettuata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata A.R. con almeno 7 giorni di preavviso, indicando la data, il luogo e l'ora della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In caso di particolare urgenza il termine di preavviso è ridotto a tre giorni e la convocazione avverrà per telegramma o con strumenti di posta telematica.
4. L'avviso di convocazione sarà esteso ai membri del Collegio dei Sindaci.
5. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque **undici** Consiglieri ed un Sindaco.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, (in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente), salve le maggioranze qualificate richieste per particolari casi dal presente Statuto.
7. Le deliberazioni del Consiglio dovranno risultare su apposito libro vidimato ed i verbali delle riunioni dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.
8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il "Fondo" per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22 - Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente **a turno, rispettivamente tra i componenti nominati dalla Capogruppo anche per le Società del Gruppo e in rappresentanza degli iscritti.**
- ~~2. Per la durata di ogni mandato, la carica di Presidente viene assunta da un consigliere eletto dagli iscritti e la carica di Vice Presidente viene assunta da un consigliere nominato dalla Banca.~~
- ~~3.~~ **2.** Il Presidente ha la legale rappresentanza del "Fondo" che, per determinati atti, può delegare ad altri membri del Consiglio. Dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed impartisce le disposizioni generali della gestione, controllandone l'esecuzione.
- ~~4.~~ **3.** In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

5- **4.** Il Presidente sovrintende ai rapporti con COVIP, controllando in particolare l'invio di dati e notizie sull'attività complessiva del "Fondo" in base alle disposizioni emanate da COVIP e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente.

6- **5.** Convoca, alla scadenza dei mandati o quando necessario, le elezioni per il rinnovo o l'integrazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

Art. 23 – Responsabile del "Fondo"

1. Il Responsabile del "Fondo" è nominato dal Consiglio di Amministrazione **su proposta della Banca** e ~~l'incarico può essere conferito ad uno degli amministratori ovvero al Presidente.~~

2. Il Responsabile del "Fondo" deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del "Fondo" dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Responsabile del "Fondo" svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

6. Spetta in particolare al Responsabile del "Fondo":

- verificare che la gestione del "Fondo" sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del "Fondo";
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del "Fondo" e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti;

Il Responsabile del "Fondo" ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del "Fondo", i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da ~~due~~ **sei componenti**: ~~una~~ **tre** nominati dalla Banca e ~~una~~ **tre** eletti dagli Iscritti in ~~attività di servizio~~.
2. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili **nei limiti di tre mandati complessivi consecutivi**.
3. Il Collegio dei Sindaci elegge il proprio Presidente fra i suoi membri **che, all'atto della nomina, deve risultare appartenente alla componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione**.
4. Le modalità per la nomina e per l'elezione dei sindaci sono ~~presenti~~ **disciplinate** nel Regolamento Elettorale.
5. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
6. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del "Fondo", vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal "Fondo" e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di controllo contabile. I Sindaci, accertata la regolare tenuta della contabilità del "FONDO", redigono una relazione sul rendiconto annuale, possono verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del "Fondo" nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del "Fondo" e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

5. I Sindaci sono convocati per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

6. Le deliberazioni del collegio sindacale dovranno essere trascritte su apposito libro vidimato.

Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno.

2. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

3. I Sindaci che, senza giustificato motivo, non partecipano durante un esercizio sociale a due riunioni del Collegio decadono dalla carica.

4. L'assenza, anche se giustificata, protratta ininterrottamente per più di dodici mesi, costituisce causa di decadenza.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e sono convocati con le stesse modalità.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al "Fondo", quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

Art. 26 bis – Nomina dei componenti degli organi collegiali in via transitoria

In relazione alla eventualità che si determini la fattispecie di cui all'art. 36, 3° comma, con conseguente transitorio azzeramento della platea degli iscritti, gli organi elettivi del "Fondo" decadono e le fonti istitutive provvedono alla nomina in via temporanea di nuovi componenti del Consiglio d'Amministrazione, del Consiglio dei Sindaci e del Responsabile, nonché di componenti dell'Assemblea dei Delegati, che esercitano tutti i poteri previsti dallo Statuto. Su di essi, a seguito della definizione del Regolamento Elettorale da parte delle Fonti Istitutive, incombe l'impegno di disporre, tempestivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 il procedimento elettorale per la designazione dei componenti elettivi degli organi nella nuova configurazione e la relativa attivazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del "Fondo" destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa vigente.
2. Le risorse del "Fondo" sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, di quelli posti dall'art. 6, comma 13, del Decreto.
3. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli Amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
4. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 del Decreto, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
5. Il Consiglio di Amministrazione verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni emanate al riguardo dalla COVIP.

Art. 27 bis - Banca depositaria

- 1. Le risorse del "Fondo" sono depositate presso una "banca depositaria", sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.**

2. Ferma restando la responsabilità del "Fondo" per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.

3. Per la scelta della banca depositaria il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del Decreto.

4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del "Fondo".

5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del "Fondo" è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di banca depositaria.

Art. 28 - Conflitti di interesse

1. La gestione del "Fondo" è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 29 – Gestione amministrativa

1. Al "Fondo" spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al "Fondo" compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori **e con la Banca Depositaria**;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il "Fondo" adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del "Fondo" e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

5. L'Amministrazione è tenuta secondo le direttive impartite dal Presidente in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e secondo le norme del presente Statuto.

6. I depositi presso Istituti di Credito e le polizze presso le Compagnie di Assicurazione sono intestati al "Fondo". I mandati di incasso e di prelevamento sono firmati, con firma congiunta, dal Presidente o dal Vice Presidente unitamente ad altro membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 - Sistema di contabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione del "Fondo" cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

Art. 31 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio finanziario ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

~~2. Entro 120 giorni dalla fine di chiusura dell'esercizio il Consiglio di Amministrazione predispose il bilancio che viene messo a disposizione del Collegio Sindacale che redigerà la relazione di propria competenza.~~

3. Entro il ~~31 maggio~~ **30 giugno** di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea **dei Delegati** il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione generale, e dalla relazione del Collegio dei Sindaci **e dalla relazione della società incaricata della revisione legale dei conti.**

4. I mezzi a disposizione del "Fondo" sono costituiti da:

- a) i contributi **delle aziende datori di lavoro** della Banca di Trento e Bolzano (~~ovvero della società cessionaria, nelle ipotesi previste dall'art.5 bis~~) e degli Iscritti di cui all'art.8;
- b) gli accantonamenti di fine rapporto (TFR) di cui all'art. 8;
- c) le somme rivenienti dal trasferimento della posizione previdenziale da altri Fondi;
- d) i redditi derivanti dagli impieghi di eventuali disponibilità;
- e) gli eventuali proventi straordinari, quali ad esempio devoluzioni, caducità, legati, donazioni nonché dagli importi dei conti di previdenza personale che gli interessati non abbiano ritirato entro il termine legale di prescrizione, ogni altra somma che per legge o norme contrattuali possa essere devoluta ad assistenza o beneficenza o comunque ad organismi senza finalità di lucro.

5. Le disponibilità del "Fondo" debbono essere impiegate con norme di oculata prudenza in relazione alle finalità istitutive del "Fondo" e dalle previsioni di legge in materia.

PARTE V
RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 32 – Modalità di adesione

1. L'associazione al "Fondo" avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al "Fondo" deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il "Fondo" verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al "Fondo".
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del "Fondo"; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il "Fondo", sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 33 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il "Fondo" mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del "Fondo", la Nota informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili in Bachecca elettronica del "Fondo". Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 34 – Comunicazioni e reclami

1. Il "Fondo" definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

PARTE VI
NORME FINALI

Art. 35 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate con accordo tra le **Fonti istitutive** ~~parti firmatarie dell'accordo sindacale istitutivo del "Fondo",~~ previa approvazione della ~~maggioranza assoluta degli iscritti~~ e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o ~~dellæ~~ **fontei** ~~istitutivæ,~~ nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea **dei Delegati** ~~degli Iscritti~~ alla prima riunione utile.

Art. 36 - Trasferimento collettivo - ~~Cause di~~ Scioglimento del "Fondo" e modalità di liquidazione del patrimonio

1. **Scioglimento per** ~~Cause~~ derivanti da eventuali disposizioni di legge;
2. Proposta di scioglimento mediante trasferimento collettivo ad altro "Fondo"
 - a) Su richiesta sottoscritta da almeno il 50% degli iscritti al "Fondo" il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indire un referendum tra gli Iscritti per la ratifica del totale trasferimento delle posizioni individuali del "Fondo" ad altro "Fondo" già esistente ed individuato.
 - b) Qualora la proposta di trasferimento ad altro "Fondo" individuato, venga approvata dalla maggioranza del 70% (settanta per cento) degli Iscritti, il Consiglio provvederà al trasferimento di tutto il "Fondo" secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto.
 - c) Tale decisione avrà effetti per tutti indistintamente gli Iscritti al "Fondo".
 - d) Gli Iscritti che non volessero accedere al nuovo "Fondo" individuato potranno, mediante richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del Decreto, riscattare e/o trasferire ad altro diverso "Fondo" la loro posizione previdenziale secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e previste nelle convenzioni stipulate.

3. In caso di trasferimento collettivo previsto da accordo delle Fonti Istitutive ferma, se prevista da detto accordo, la persistenza del Fondo, il Consiglio di Amministrazione potrà dare direttamente attuazione alle previsioni, ferma la procedura di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

4. ~~3.~~ Scioglimento per Liquidazione
 - a) La liquidazione del "Fondo" potrà avvenire solo se la proposta di liquidazione otterrà l'approvazione dell'ottanta per cento degli Iscritti.
 - b) Il Consiglio fisserà in tal caso entro 60 giorni le modalità di liquidazione, nominerà i liquidatori e ne determinerà il numero e gli emolumenti.

c) I liquidatori si costituiranno in comitato di liquidazione, nomineranno il proprio Presidente, compileranno il bilancio del "Fondo" e predisporranno un piano di liquidazione delle eventuali eccedenze attive.

d) A protezione dei singoli dipendenti Iscritti, le posizioni previdenziali ed assicurative esistenti al momento della liquidazione o dello scioglimento verranno mantenute in essere, assegnando a ogni dipendente Iscritto la propria posizione, con facoltà di trasferimento presso altro "Fondo" pensioni, anche aperto, o di riscatto ai sensi dell'art. 14 del Decreto.

e) I liquidatori devono devolvere l'eventuale patrimonio residuo del "Fondo" ai dipendenti Iscritti in parti uguali.

5. 4.—Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del "Fondo" nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del "Fondo".

Art. 37 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.